

piemontese — una lezione promossa dall'università popolare subalpina rivolta ai propri aderenti e dedicata al tema « Mussolini uomo di pace ». Alla lezione interverrà il signor Guido Mussolini;

la decisione di svolgere tale lezione ha provocato numerose reazioni di sdegno nella cittadinanza, nelle forze politiche, una dura presa di posizione è stata presa dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia;

il sindaco di Biella, città insignita della medaglia d'oro al valore militare per il contributo dato alla lotta di liberazione dal nazifascismo — ha espresso la propria più profonda amarezza e condanna dell'iniziativa;

l'università popolare subalpina gode di finanziamenti pubblici tra cui quelli dell'Amministrazione provinciale di Biella, che peraltro ha negato il proprio contributo all'Istituto storico della Resistenza e non ha aderito — unica Provincia del Piemonte — al progetto comunitario sui sentieri della libertà;

Il liceo classico di Biella, ad inizio di anno scolastico ha sottoscritto una convenzione con l'Università popolare subalpina per l'utilizzo delle aule per corsi serali;

è evidente che non siamo di fronte ad una serata accademica ma all'esaltazione di un personaggio che è stato a capo di una feroce dittatura ventennale, e che ha portato con la guerra il nostro Paese al disastro e si è macchiato delle vergognose leggi razziali —:

se non ritenga fortemente inopportuno che l'amministrazione scolastica conceda i locali di una propria struttura per tale manifestazione di rivalutazione del fascismo;

se l'amministrazione scolastica non debba rivedere la convenzione per l'utilizzo delle aule con un'associazione che organizza tale tipo di manifestazioni « culturali »

(4-02327)

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MENIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

presso la sede Inps di Gorizia sono pendenti domande di interessi legali su prestazioni previdenziali (pensioni) presentate negli anni 1993/1994, per circa 5.000 casi. La erogazione della prestazione comporta un notevole aggravio finanziario per l'Inps in quanto oltre agli interessi legali, dovuti per legge, spetta anche la liquidazione della rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento degli interessi. Questa situazione non è esclusiva dell'Inps di Gorizia ma sussistono casi anche presso l'Inps di Trieste ed Udine;

a carico dell'Inps sono state pure effettuate delle cause legali per il mancato pagamento degli interessi, con conseguente maggiore esborso, in questo caso anche di spese legali con Inps sempre soccombente. Tradotto in cifre altri 800-1.000 euro di spese aggiuntive per l'avvocato, per ciascuna pratica;

la quasi totalità delle pratiche di interessi legali riguarda prestazioni in convenzione internazionale dove i tempi per l'erogazione sono lunghi. La quasi globalità riguarda le famose cosiddette « pensioni d'oro » che venivano erogate nell'ex Jugoslavia;

la sede Inps di Gorizia, sollecitata nel merito asserisce di non essere in grado di evadere le domande per carenza di personale —:

in quale modo si intenda porre rimedio alla questione evidenziata, dando quindi rapido corso alla definizione delle pratiche suddette ed evitando ulteriori esborsi (che gravano sui contribuenti e lavoratori italiani) quantificabili in alcuni miliardi di euro.

(4-02309)

BORRIELLO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con legge del 27 marzo 1992, n. 257 « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », il Legislatore ha previsto, nell'ambito delle misure di sostegno poi i lavoratori occupati in imprese che utilizzano l'amianto, oltre al trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato, anche il beneficio rivalutativi degli anni contributivi. In particolare l'articolo 13, comma 8, del succitato dettato normativo, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 convertito in legge 4 agosto 1993, n. 271 prevede: « per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 ». Nella corretta interpretazione normativa, tale beneficio riveste carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria;

in virtù di tale disposizione normativa, i lavoratori appartenenti a varie categorie e settori, hanno presentato, secondo la prevista procedura amministrativa, le istanze dirette ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo in relazione alla concreta e reale esposizione del loro ambiente lavorativo al rischio di polveri di amianto presentando valori limite superiori a quelli consentiti dagli articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Ma tali istanze sono state completamente disattese. In particolare, i competenti Enti Previdenziali di appartenenza dei lavoratori, interpellati sul punto, hanno motivato l'impossibilità di rendere decisione sulle domande presentate, sull'assunto della non applicabilità del beneficio contributivo a quella categoria di lavoratori la cui posizione assicurativa

obbligatoria per le malattie professionali è gestita da Enti assistenziali diversi dall'INAIL. Nello specifico, a titolo di mero esempio, l'IPSEMA, ha ritenuto di non potere attestare la presenza di amianto a bordo delle navi in quanto, per motivi sopra esposti, la legge n. 257 del 1992 non sarebbe applicabile al settore marittimo. Motivazione analoga è stata resa dall'Ente previdenziale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato (pur se dal 1° gennaio 1996 è prevista per gli stessi l'assicurazione INAIL), che ha ritenuto non applicabile al settore trasporti la disposizione normativa dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, alla luce di quanto esposto, la ratio ispiratrice degli enti previdenziali interpellati, desta nell'esponente dubbi e perplessità: che nel corso di questi anni si sia posto in modo drammatico e consistente per il settore marittimo e quello dei trasporti il problema della esposizione dei dipendenti al rischio amianto, con tutti i conseguenti effetti devastanti sulla salute dei lavoratori, appare fatto notorio ed incontestabile;

appare evidente che sottesa all'iter logico seguito dagli enti previdenziali diversi dall'INAIL, vi sia stata una interpretazione letterale restrittiva della norma *de quo*, accogliendo la quale i previsti benefici di legge avrebbero un ridotto ambito di operatività in favore dei soli lavoratori la cui assicurazione obbligatoria per le malattie professionali è gestita dall'INAIL. Mentre altre categorie di addetti a tipologie di lavorazioni che presentano identici valori di rischio per esposizione a polveri di amianto, iscritti ad altri enti previdenziali, sarebbero esclusi, in forza della detta ricostruzione, dai previsti benefici. Orbene, la resa interpretazione letterale del richiamato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sganciata da una interpretazione logico-giuridico-sistematica dell'intera panoramica normativa afferente alle misure di sostegno ai lavoratori esposti al rischio amianto pone, a modesto parere dell'interrogante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, 4, e 35 della Costituzione, una fondata e manifesta questione di legittimità costituzionale, laddove determinerebbe una ingiustificata di-

sparità di trattamento tra lavoratori che rivestono una identica esposizione al rischio di malattia professionale. Inesistente appare la ratio, il motivo di tale ingiustificato discrimen. Di certo, una differenza di carattere puramente amministrativo, legata alla diversificazione ed alla esistenza nel nostro paese di più Enti che gestiscono i fondi contro i rischi di malattia professionale (in relazione alla tipologia di lavoro svolto) non può essere di ostacolo e di pregiudizio al riconoscimento di diritti indefettibili del lavoratore, legati al sommo valore della tutela della salute pubblica, così come disposto dall'articolo 32 della nostra Costituzione. A parere dell'interrogante, l'interpretazione degli Enti interpellati pone una insostenibile discriminazione tra lavoratori esposti allo stesso gravissimo pericolo di insorgenti patologie. Tra l'altro, a sostegno di tale orientamento, anche la stessa Giurisprudenza più volte chiamata a pronunciarsi sul punto, in particolare in ordine alla qualificazione della natura del beneficio previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nel dettarne il principio della natura pensionistica, « Il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, in favore dei lavoratori del settore dell'amianto a carattere pensionistico... » (cfr. Cassazione Civ. Sez. Lav., 28 giugno 2001, n. 8859 mass. 3), non ha mai dato una interpretazione restrittiva della norma, sostenendo infatti che: « ... il beneficio previdenziale ivi previsto può essere attribuito, a prescindere da qualsiasi riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro, soltanto gli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dagli articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991 » (cfr. Cass. Sez. Lav. 28 giugno 2001 n. 8859 mass. 2);

appare dunque evidente che anche la Giurisprudenza di legittimità consente *prime facie* il riconoscimento del beneficio, atteso che le questioni affrontate (generalmente in ordine alla mancata indicazione nella normativa di standard tecnici di riferimento) hanno sempre avuto come protagonisti « i lavoratori che sono stati

esposti all'amianto o per un periodo superiore a dieci anni », non essendo mai sorto alcun discrimen tra lavoratori assicurati INAIL e lavoratori assicurati con altri enti;

appare dunque quanto mai singolare che un lavoratore iscritto a diverso ente previdenziale, debba necessariamente essere costretto ad instaurare un giudizio di merito dinanzi alla competente Autorità giudiziaria (con tutte le conseguenti inevitabili pregiudizievoli lungaggini processuali) anziché, come sarebbe auspicabile ed opportuno nell'ottica del giusto, corretto e trasparente funzionamento della macchina amministrativa, e dei principi della separazione dei poteri, presentare l'istanza all'Ente previdenziale di appartenenza!

in conclusione, alla luce di quanto premesso, esposto e considerato, in virtù della concreta esigenza, urgente ed indilazionabile, di chiarificazione dei principi ispiratori della normativa in tema di amianto; in virtù del fatto che le motivazioni e le ragioni di diritto sostanziale adottate dagli Enti Previdenziali diversi dall'INAIL, circa la non applicabilità della legge n. 257 del 1992 appaiono illegittime ed infondate —:

se l'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sia soggetto alla sola interpretazione letteraria restrittiva, con la conseguenza del ridotto ambito di applicabilità ai soli lavoratori iscritti all'INAIL, così come prospettato dagli Enti interpellati o, debba essere inteso, come auspicato, in maniera più ampia in conformità dello spirito della intera disciplina normativa sull'amianto, nel senso del riconoscimento del beneficio contributivo a tutti i lavoratori esposti all'amianto per più di dieci anni, non assumendo alcuna rilevanza l'ente di Previdenza, e ritenendo in tal senso il riferimento all'INAIL solo un esempio esemplificativo dell'istituto previdenziale più importante;

in relazione alla interpretazione accolta, se non ritenga di emanare circolare esplicativa della legge richiamata, nonché

disporre l'obbligo di ottemperanza agli enti previdenziali in relazione al riconoscimento del beneficio contributivo previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. (4-02321)

\* \* \*

#### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la Confederazione italiana agricoltori (Cia) ha lanciato un forte allarme perché « il latte fresco rischia di scomparire dalla tavola degli italiani » (cfr. *Il Sole-24 Ore* di mercoledì 27 febbraio 2002 alla pagina 12);

la Cia ha già rivolto un invito alle associazioni dei consumatori affinché sostengano la battaglia a difesa del latte fresco italiano con iniziative congiunte da sviluppare sul territorio;

secondo la Confederazione italiana agricoltori l'immissione in commercio di latte impropriamente definito « fresco » può determinare un vero e proprio sconvolgimento delle attuali condizioni di mercato —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato a sostegno del latte fresco ed in prevenzione dei rischi giustamente paventati dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia). (3-00745)

\* \* \*

#### SALUTE

*Interrogazione a risposta scritta:*

ROMELE, RICCIUTI, CROSETTO, MARINELLO, MASINI, JACINI, MISURACA, BONDI e DEODATO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 testualmente recita « il

Laboratorio nazionale di riferimento per i residui nell'attuazione del piano di cui all'articolo 13, deve: coordinare le attività dei laboratori autorizzati per effettuare le analisi dei residui e, in particolare, le procedure e i metodi di analisi, assistere il ministero della salute nell'organizzazione del piano, organizzare periodicamente prove comparative, garantire l'osservanza da parte dei laboratori autorizzati dei compiti loro attribuiti, garantire la diffusione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;

l'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 designa quale laboratorio comunitario di riferimento per le sostanze steroidee il *Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiene* (RIVM) di Bilthoven NL;

in base a studi scientifici condotti in Olanda negli anni 1996 e 1998 la sostanza denominata boldenone deve considerarsi sostanza di natura endogena naturalmente presente nella urina dei bovini;

facendo riferimento a questi studi l'Istituto superiore di sanità, nella persona della dottoressa Draisci, in data 20 febbraio 2001, richiedeva al laboratorio comunitario di riferimento RIVM di Bilthoven un parere relativamente alla presenza di boldenone nelle urine dei bovini e in particolare se il limite di 2 ng/ml fissato dal piano nazionale residui 2001 fosse scientificamente supportato per discriminare la presenza endogena da quella esogena del boldenone;

in data 21 febbraio 2001 il RIVM rispondeva testualmente:

« per discriminare tra boldenone esogeno ed endogeno al momento non possono essere consigliati livelli legali di alfa e/o beta boldenone dal nostro Laboratorio... la fissazione di un livello discriminativo di 2 microgrammi litro per il boldenone nelle urine bovine fissato nel piano nazionale residui 2001 è sotto la sola responsabilità delle autorità italiane...